

All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia

Alle Divisioni

Alle Direzioni Centrali

All'Ufficio Comunicazione

All'Ufficio Stampa

Alle Direzioni Regionali

***OGGETTO: Articolo 37 CCNL Funzioni centrali – assenze per malattia -
malattia insorta durante la giornata di lavoro***

L'articolo 49, comma 11, del previgente CCNL Agenzie Fiscali, regolava l'ipotesi della malattia insorta durante l'orario di lavoro con conseguente uscita del dipendente dalla sede dell'ufficio.

Le ipotesi previste erano due. La prima, relativa al caso in cui la certificazione medica avesse avuto decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa e, in tale evenienza, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, avrebbe dovuto recuperare le ore non lavorate. La seconda, che è quella di interesse, era relativa al caso in cui il certificato medico avesse avuto decorrenza dalla stessa giornata della parziale prestazione lavorativa: in tale evenienza l'assenza sarebbe stata imputata a malattia e il dipendente avrebbe potuto utilizzare successivamente le ore lavorate, come riposo compensativo di pari entità.

Le assenze per malattia sono ora disciplinate dall'articolo 37 del CCNL Funzioni centrali e la fattispecie sopra descritta non è più presente.

Sul tema in esame l'Aran, con parere del 18 maggio 2018, ha chiarito che, coerentemente con l'atto di indirizzo per la contrattazione 2016 – 2018, il nuovo CCNL ha rappresentato la sede per ridisciplinare una pluralità di istituti e che l'aggregazione di diverse tipologie di enti/amministrazioni nell'unico comparto delle Funzioni centrali ha reso necessaria per le parti negoziali una convergenza verso soluzioni talora inevitabilmente difformi da quanto sancito in precedenza per i singoli comparti.

Con specifico riferimento alle assenze per malattia, l'Aran ha precisato che il contenuto dell'articolo 37 è di per sé esaustivo e corrisponde a quanto i

soggetti negoziali hanno voluto riconoscere in termini di trattamento di tale fattispecie e, pertanto, la previsione di cui all'articolo 49, comma 11, del CCNL Agenzie fiscali è da ritenersi superata.

Del resto, come ribadito dall'Aran, tale linea interpretativa trova fondamento anche in un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 24/11/2016 n. 24027; Cass. 24/09/2014 n. 20106; Cass. 15/12/2008 n. 29317; Cass. 23/06/2006 n. 14633; Cass. 10/11/2001 n. 2138).

Conseguentemente, a decorrere dalla data della presente nota non sarà più possibile riconoscere al dipendente un riposo compensativo di entità pari a quella della prestazione lavorativa resa nella giornata in cui è insorta la malattia con certificato medico decorrente dalla stessa giornata.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito

firmato digitalmente